



I Custodi della Chimera

Associazione promozione sociale

Web: www.icustodidellachimera.wikisite.com

Mail: icustodidellachimera@gmail.com

VERBALE DEL 28/08/2022

Adunanza n. 3

Oggi 28/08/2022 , alle ore 10:00 , presso via XX Settembre, Senago, si è riunita l'assemblea straordinaria dell' APS I Custodi Della Chimera.

Sono presenti n. 13 associati su un totale di 14 , e precisamente:

- Presidente Raffaele Cestarolli
- Vicepresidente Samanta Bucalari
- Segretario Marta Cabiola
- Tesoriere Patrick Ricetti
- Consigliere Francesco Petrini
- Consigliere Arianna Buoso
- Karin Ebner Garulli
- Gherardo Garulli
- Leonardo Ricetti
- Mattia Tocco
- Patrizia Molfino
- Raffaella Coppola
- Carlos Jonathan Petrosino

a seguito di avviso inoltrato a tutti, come da indicazioni previste dallo Statuto Sociale.

Viene nominato segretario Marta Cabiola.

Constatata la regolarità della seduta, viene letto l'ordine del giorno:

- modifica statuto per adeguamento terzo settore



I Custodi della Chimera

Associazione promozione sociale

Web: www.icustodidellachimera.wixsite.com

Mail: icustodidellachimera@gmail.com

Lo statuto viene modificato secondo la PEC ricevuta in seguito al tentativo di iscrizione al RUNTS, per renderlo conforme alla normativa, il nuovo statuto viene allegato al presente verbale (allegato 1). Le modifiche vengono approvate da 13 associati su 13 presenti.

Nessun altro argomento viene portato all'attenzione del direttivo per cui il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11:00.

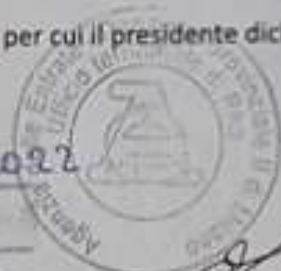
Atto registrato a RHO il 20/09/2022

Al N. 1344 Serie 3

Autoliquidazione € ATTO ESENTE

Azienda LOWE Cab

Il Funzionario delegato
ROMEO Giuseppa
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile





Allegato1:

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale I custodi della Chimera

Art. 1) - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - E' costituita ai sensi delle norme del Codice del Terzo Settore ai sensi della Legge n. 106 del 6/6/2016 e D.Lgs. PCM n. 117 del 3/7/2017 (GU n. 179 del 2/8/2017), una Associazione con finalità di "interesse generale" civiche, solidaristiche e di utilità e coesione sociale, denominata: **A.P.S. I Custodi della Chimera**. L'Associazione ha sede legale ed operativa in Via Giolitti 39, Cerro Maggiore (MI) 20023.

Il sodalizio esplica la propria attività sull'intero territorio nazionale, dell'Unione Europea e di altri Continenti. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2) - NATURA E SCOPI

Facendo riferimento all'articolo 5, comma 1 del codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117), in particolare alle lettere d: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'Associazione, si affilia in rete ad un Ente nazionale di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrà altresì aderire ad altri organismi del tempo libero a livello nazionale ed internazionale. L'Associazione ha per scopo principale quello di favorire lo sviluppo e gestione delle attività di promozione sociale in tema di cultura, e ricreazione dopolavoristica. E quindi, iniziative di rassegne, mostre specifiche e fiere, nonché la fornitura di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come l'ospitalità per propri soci e dell'Organizzazione nazionale di appartenenza, appassionati di **cultura, archeologia e storia antica**. Altresì, l'Associazione darà vita a corsi di formazione e didattica inerenti tali tematiche, nonché attività correlate di turismo sociale, gestione di strutture culturali di qualsivoglia natura e delle attrezzature tecniche necessarie. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali.

L'associazione si qualifica come A.P.S per l'esercizio di una o più attività di interesse generale quali la formazione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, la valorizzazione del patrimonio culturale, possibile attività turistica di interesse sociale e culturale e la promozione nonché la diffusione, della cultura.

L'Associazione potrà inoltre, in modo complementare e sussidiario, ai sensi della Legge n. 106 del 6/6/2016 e D.Lgs. PCM n. 117 del 3/7/2017 (GU n. 179 del 2/8/2017), organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi.



Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati, i loro familiari e i terzi, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio, sempre che non commerciale e strumentale in favore degli associati. Inoltre, l'intrattenimento attraverso l'uso di videogiochi e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. L'Associazione può eventualmente mettere in atto, in via secondaria e strumentale, attività diverse secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite i cui proventi vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali del sodalizio medesimo. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

Art. 3) - PATRIMONIO ED ENTRATE - Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
- dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- da contributi di soggetti pubblici o privati;
- dai proventi derivanti da eventuali attività economiche.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione unicamente a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Art. 4) - SOCI DIRITTI / DOVERI - le categorie dei soci sono le seguenti:

- Soci Fondatori**: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- Soci Ordinari**: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini senza differenze di genere che ne facciano richiesta, anche i minorenni tramite chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiarando di condividere gli scopi sociali. Per tutti la sottoscrizione del consenso dell'Informativa del regolamento Privacy secondo il disciplinare UE 679/2016. L'ammissione può essere rifiutata e sarà l'organo competente, entro sessanta giorni, a motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora si voglia appellarsi alla decisione, chi ha proposto la domanda di ammissione può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro tesserati e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non è rivalutabile. L'adesione all'Associazione comporta:

- piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali;
- mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità,



dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività prestate dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione in forma volontaria e libera per il perseguimento dei fini istituzionali sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al direttivo dell'associazione.

Gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee se in regola col versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal consiglio direttivo.

Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'associazione.

Art. 5) - VOLONTARIATO - ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 117/2017 A.P.S i custodi della chimera si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati come ente del Terzo settore costituita in forma di associazione, da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività già citate all'articolo 2 del presente statuto.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6) - QUOTE SOCIALI - Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 7) - ASSEMBLEA/BILANCIO - L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci, anche i minorenni tramite chi esercita la responsabilità genitoriale, in regola con le quote sociali, vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538, II comma, C.C.) e che abbiano l'iscrizione da almeno tre mesi. L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso affisso all'albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, con la modalità del voto palese, e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati.

Per modificare lo statuto, deliberazione di scioglimento, fusione, scissione, trasformazione dell'associazione è necessario convocare un'assemblea straordinaria a cui occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza (metà più uno) dei presenti. L'Assemblea, in seduta ordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente



consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'Assemblea dei soci decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

L'Associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del D. Lgt. 3/7/2017 n. 117. Ai sensi dell'Art. 21 del Codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci e rendiconti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8) - CONSIGLIO DIRETTIVO- L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo che si compone di sei membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario e due consiglieri, eletti

liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un lustro e è revocabile ed è rieleggibile. In tale Organo è previsto un numero minimo di componenti di sesso femminile, secondo il principio dell'*equilibrio di genere*. Il Consiglio è investito da parte dell'Assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ratifica le domande di ammissione dei nuovi soci, procede alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici ed istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti il Consiglio non possono assumere la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche in capo alla medesima disciplina nel medesimo Ente o Federazione.

Art. 9) - CARICHE SOCIALI-

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell'Associazione.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce quanto necessario.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e collabora alla gestione dell'associazione e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione sono autorizzati, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, ad accettare le domande di ammissione di nuovi soci che potranno frequentare immediatamente la sede sociale.

Dette iscrizioni, periodicamente e in sede di riunione, saranno poi ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10) - SCIOGLIMENTO- Lo scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati convocata in seduta straordinaria che nomina un liquidatore. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere dell'Organismo competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 del Decreto legislativo 3/7/2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore.

Art. 11) - STATUTO/REGOLAMENTI- Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea degli associati. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dalla medesima Assemblea.

Art. 12) - COLLEGIO ARBITRALE- Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti



I Custodi della Chimera

Associazione promozione sociale

Web: www.icustodidellachimera.website.com

Mail: icustodidellachimera@gmail.com

in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 13) - RIMANDI Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed alle normative vigenti in materia di Codice del Terzo Settore in quanto applicabili.